



Corte VI
F-2030/2017

Sentenza del 9 aprile 2018

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Igor Bernasconi,
Studio legale Bernasconi, Via Ronchetto 5,
casella postale 4649, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino albanese nato il (...), in data 8 gennaio 2013 è stato condannato, con rito abbreviato, dal Tribunal de Police del Canton Ginevra ad una pena detentiva di diciotto mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, per il reato di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121).

B.

In data 19 ottobre 2012, l'Office cantonal de la population del Canton Ginevra ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione, da eseguirsi al momento della scarcerazione, avvenuta il medesimo giorno della pronuncia della condanna di cui sopra.

C.

Con decisione del 6 giugno 2013 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei confronti di A._____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida fino al 5 giugno 2023, disponendo anche l'iscrizione della stessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS), estendendone dunque la validità a tutti gli Stati firmatari. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento pronunciata ai sensi dell'art. 67 LStr (RS 142.20) in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso dimostrato rappresenta, in particolare essa ha tenuto conto dei reati commessi nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. La SEM ha inoltre rilevato che il reo non può vantare l'esistenza di eventuali interessi privati atti ad opporsi all'adozione del divieto d'entrata pronunciato. Per le medesime ragioni l'autorità inferiore ha privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso. Agli atti non figurano indicazioni in merito alla notifica della decisione in parola al momento della sua emanazione.

D.

Il 30 gennaio 2017 l'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, ha contattato la SEM al fine di predisporre un'istanza di revoca del divieto d'entrata e della segnalazione dello stesso nel SIS, nonché chiedendo la trasmissione in copia dell'incarto e della sentenza penale dell'8 gennaio 2013.

E.

In data 8 marzo 2017 l'autorità inferiore ha trasmesso ad A._____ la documentazione richiesta.

F.

Il 15 marzo 2017 l'interessato, sempre agendo tramite il proprio patrocinatore, ha postulato dinanzi alla SEM la revoca del divieto d'entrata e della segnalazione del medesimo nel SIS.

A sostegno di tale richiesta A._____ ha evocato la sua collaborazione con gli inquirenti ginevrini, in occasione dell'inchiesta sfociata nel giudizio di colpevolezza dell'8 gennaio 2013, e soprattutto la propria mutata situazione personale. A questo proposito l'interessato ha sottolineato di non essere più stato l'oggetto di alcuna condanna, sia in Svizzera, sia altrove, nonché di non avere a suo carico alcuna procedura penale in corso. Sul piano personale egli ha precisato di frequentare l'università con lo scopo di ottenere un master in diritto costituzionale ed amministrativo, nonché di avere costituito in Albania una società attiva nel settore del telemarketing, con decine di dipendenti e che collabora con aziende italiane. Per questo motivo avrebbe la necessità di potere recarsi nella vicina Penisola, ma ciò gli è precluso in ragione dell'iscrizione della misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti nel SIS.

A._____ ha altresì ritenuto il divieto d'entrata contrario al principio di proporzionalità, in quanto emanato a seguito di un'unica condanna penale prevedente una pena detentiva sospesa di diciotto mesi. Oltre a ciò non sarebbero dati i presupposti in materia di salvaguardia della sicurezza pubblica, in quanto il comportamento esemplare tenuto a seguito della condanna ed il percorso professionale intrapreso escluderebbero qualsiasi rischio di recidiva.

L'interessato ha infine reputato eccessiva la durata della misura querelata, fissata dalla SEM in dieci anni, in quanto non sarebbe corretto definire il comportamento delittuoso tenuto in passato un pericolo grave per l'ordine e la sicurezza pubblici giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr.

G.

L'autorità inferiore ha considerato l'istanza di revoca del divieto d'entrata presentata da A._____ alla stregua di un ricorso contro il citato provvedimento di allontanamento, pertanto l'ha trasmessa per competenza al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) in data 5 aprile 2017. La SEM ha inoltre precisato di ritenere che la notificazione della decisione del 6 giugno 2013 sia avvenuta in data 14 marzo 2017.

H.

Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 10 maggio 2017.

I.

Chiamata ad esprimersi nel merito del gravame, il 18 luglio 2017 la SEM ha presentato le proprie osservazioni, ritendendo che le argomentazioni addotte non le consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie. L'autorità inferiore ha precisato che gli atti delittuosi commessi da A. _____, peraltro non contestati da quest'ultimo, hanno comportato una grave violazione ed esposizione a pericolo dell'ordine, della sicurezza e della sanità pubblici, giustificando pertanto la misura di allontanamento pronunciata, la quale è giustificata e proporzionale, visti i reati commessi in materia di sostanze stupefacenti, che permettono l'adozione di tali provvedimenti. La SEM ha inoltre sottolineato la pericolosità della sostanza stupefacente posta in commercio dal ricorrente e come egli abbia agito per mero scopo di lucro, senza essere consumatore, elemento che avrebbe potuto attenuarne la colpa. Considerato che la condotta corretta tenuta dopo la condanna dell'8 gennaio 2013 non costituisce nulla di eccezionale, ma al contrario rappresenta quanto è lecito attendersi da chiunque, l'autorità federale intimata ha postulato il respingimento dell'impugnativa e l'integrale conferma della decisione del 6 giugno 2013.

J.

Il ricorrente non ha dato seguito all'invito a presentare un atto di replica emanato dal Tribunale il 26 luglio 2017.

Diritto:**1.**

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese ed il ricorso è stato presentato in italiano, pertanto, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA la presente sentenza può essere redatta in italiano.

4.

4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino

di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 ed abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona – conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 14 cpv. 1 del regolamento [UE] 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1 a 52]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati firmatari possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 14 cpv. 1 in relazione con l'art. 6 cpv. 5 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] N. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).

4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico rappresenta una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'invio-

labilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStr]).

4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (MARC SPESCHA, in Spescha et al. (ed.), *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretata quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, *Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung*, in Uebersax et al. [ed.], *Ausländerrecht*, 2^a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

5.

Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è

vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

6.

6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A. _____ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ossia fino al 5 giugno 2023, ritenendo che con il suo agire delittuoso in Svizzera egli abbia gravemente violato l'ordine e la sicurezza pubblici giusta l'art. 67 LStr, vista la condanna pronunciata l'8 gennaio 2013 dal Tribunal de Police del Canton Ginevra ad una pena detentiva di diciotto mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, per il reato di infrazione aggravata alla LStup.

6.2 I fatti che hanno condotto alla citata sentenza penale, concernenti l'imputazione di infrazione aggravata alla LStup, vertevano su un traffico di 20 sacchetti di eroina pronti ad essere venduti e corrispondenti a 103,2 grammi. Inoltre il momento dell'arresto il ricorrente aveva con sé una discreta somma di denaro, riconducibile alla vendita della citata sostanza stupefacente. Durante l'interrogatorio di polizia del 18 ottobre 2012, giorno dell'arresto da parte della Polizia cantonale ginevrina, A. _____ ha dichiarato di essersi recato in Svizzera per dedicarsi al traffico di eroina, e che nella settimana precedente all'arresto egli si era reso protagonista di ulteriori vendite di stupefacenti vertenti su un quantitativo pari a circa 300 grammi.

6.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

7.

7.1 Come rilevato in precedenza (cfr. consid. 4.1 supra) il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC (RS 0.142.112.681), qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; messaggio del 18 novembre 2009 concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] [sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro du-

rata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in Caroni/Gächter/Thurnherr (ed.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

8.

8.1 Dato che l'autorità inferiore nel caso in esame ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

8.2 Come si è visto i comportamenti penalmente repressibili ascritti ad A._____ riguardavano l'imputazione di infrazione aggravata alla LStup. In quest'ambito il ricorrente ha agito sull'arco di più settimane fino all'arresto avvenuto il 18 ottobre 2012, fungendo da spacciatore per un quantitativo di quasi mezzo chilogrammo di eroina, sostanza la cui pericolosità per la salute pubblica è assai elevata. Va inoltre osservato che l'interessato sembra essersi recato in Svizzera dall'Albania, ed avervi soggiornato, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, unicamente allo scopo di prodigarsi nella vendita di stupefacenti, pur non essendone consumatore. A mente dello scrivente Tribunale ciò denota una notevole energia criminale, la cui pericolosità non può essere sottaciuta o sottovalutata.

8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di

una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre il Tribunale considera che l'ingente quantitativo di cocaina oggetto della condanna dell'8 gennaio 2013 non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga, in questo senso anche le autorità penali hanno considerato l'esistenza di un marcato rischio di recidiva, sospendendo condizionalmente la pena detentiva di diciotto mesi inflitta per un periodo di quattro anni. Dalla lettura degli atti dell'inchiesta che ha portato alla citata sentenza penale (cfr. incarto Simic, pag. 10), e come poc'anzi rilevato, si evince inoltre che A._____ si è prodigato in tale attività senza essere consumatore di stupefacenti, dunque non per soddisfare una sua dipendenza, ma unicamente mosso da fini lucrativi.

8.4 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale considera che la condotta del ricorrente costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata conformemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr per una durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr.

9.

9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata nei confronti di A._____ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato alla sua attuale situazione professionale, e meglio al fatto di avere fondato e di dirigere un'azienda in Albania attiva quale centro chiamate e fornitrice di servizi di telemarketing, la quale occupa 70 collaboratori. Oltre a ciò egli si è iscritto all'università allo scopo di ottenere un master in ambito giuridico ed è attivo in un'associazione di volontariato avente lo scopo di integrare i cittadini di etnia rom che vivono nel Nord dell'Albania. Sempre sul piano professionale A. _____ ha dichiarato che la sua azienda ha sottoscritto un accordo di collaborazione con un'impresa italiana, e questo fatto lo obbliga a recarsi di tanto in tanto nella vicina Penisola per motivi lavorativi, tuttavia in ragione della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS questo gli sarebbe precluso, con conseguenti difficoltà nell'esercitare la propria professione. A sostegno della propria tesi il ricorrente ha altresì posto l'accento sul comportamento irreprensibile adottato a seguito della condanna dell'8 gennaio 2013, che unito alla collaborazione fornita durante l'inchiesta penale a suo carico, dimostrerebbe l'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici. Il divieto d'entrata della durata di dieci anni e la segnalazione nel SIS non sarebbero pertanto giustificati e dovrebbero essere revocati.

9.5 Dette censure non permettono tuttavia al Tribunale di giungere ad altra conclusione che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'area Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, visti i motivi esposti precedentemente. È bene ricordare la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici che i reati nell'ambito del traffico di stupefacenti comportano. Inoltre le modalità con cui A. _____ ha agito, e meglio l'essersi recato in Svizzera al solo scopo di cimentarsi nella vendita di una sostanza pericolosa come è l'eroina, senza esserne consumatore, non possono che confermare tale conclusione. Deve altresì essere considerato che, sebbene effettivamente siano passati alcuni anni dal momento dei fatti, e contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, gli atti delittuosi commessi non sono in fin dei conti così remoti da giustificare la revoca della misura di allontanamento decretata dalla SEM. La condotta apparentemente corretta tenuta dall'interessato in seguito alla condanna non rappresenta nulla di particolarmente encomiabile, bensì è quanto sia lecito attendersi da qualsiasi cittadino. Sul piano di eventuali interessi privati atti ad opporsi al provvedimento querelato occorre poi rilevare come A. _____ non può richiamarsi ad alcun legame familiare in Svizzera. Ne discende che da una corretta valutazione degli elementi in gioco, emerge che la decisione oggetto di impugnativa rispetta il principio di proporzionalità ed è adeguata alle circostanze del caso concreto.

9.6 Per quel che concerne invece l'iscrizione del divieto d'entrata pronunciato il 6 giugno 2013 occorre osservare che nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1), fermo restando che ciò, come testé rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'insorgente sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra). A. _____ si è richiamato alla necessità di recarsi in Italia per motivi professionali, per le ragioni poc'anzi esposte ed in considerazione del fatto che i moderni mezzi di comunicazione permettono di allacciare e mantenere contatti lavorativi anche a distanza, nonché della possibilità per il ricorrente di delegare alcuni compiti ai suoi dipendenti, la valutazione della SEM non presta fianco a critiche. La segnalazione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II), essa deve perciò essere confermata.

10.

Da quanto esposto, discende che la SEM, con la decisione del 6 giugno 2013, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità intimata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11.

Le spese giudiziarie di fr. 1'200.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12.

Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato il 6 giugno 2017.

3.

Non sono assegnate spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Office cantonal de la population, Ginevra, per informazione

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Data di spedizione: